Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 63/2022

Pordenone, 29 agosto 2022

Gentile Cliente,
l'art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:
per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all'importo di euro 500.000;
per l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;

per l'INAIL l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000.
La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n.118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).
Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.
Vi consigliamo pertanto di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma del D.Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.
Al fine di valutare se le procedure previste nella vostra impresa rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, vi consigliamo di richiedere, prima possibile, un appuntamento per avviare una verifica degli assetti instituiti al fine di assicurare la compliance con le norme di legge testè richiamate.
Cordiali saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA.
01345130932***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***